IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO 2025 PER IL PERSONALE DELL'AREA MEDICA SOTTOSCRITTO IL 10 MARZO 2026

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA

(redatta ai sensi dell'art. 40, comma *3-sexies*, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 54 del d.lgs. 150 del 2009)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione illustrativa accompagna l'ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo 2025 per il personale dell'Area medica ed è redatta ai sensi dell'art 40, comma 3 *sexies*, del D.lgs. n. 165/01, nonché in conformità agli indirizzi applicativi e secondo gli 'Schemi standard' definiti con la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25/2012.

Modulo I - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto

Data di sottoscrizione	10 MARZO 2026
Periodo temporale di vigenza	1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2025
Composizione della delegazione trattante	**Parte Pubblica:** Il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore centrale Risorse umane, il Direttore centrale Organizzazione, il Direttore centrale Pianificazione e Controllo di gestione, il Direttore Regionale della Calabria, il Direttore Regionale Toscana, il Direttore centrale Formazione e Accademia INPS. **Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:** CISL FP, UIL PA, DIRSTAT FIALP UNSA, ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, FLEPAR, CIDA FC, UNADIS, RSA FP CGIL, RSA ANMI FEMEPA e RSA ANAI INPS. **Organizzazioni sindacali firmatarie**: CISL FP, UIL PA, DIRSTAT FIALP UNSA, ANMI ASSOMED SIVEMP FPM, FLEPAR, CIDA FC, UNADIS, RSA FP CGIL, RSA ANMI FEMEPA e RSA ANAI INPS.
Soggetti destinatari	Personale dell'Area medica dell'INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla sezione "professionisti" del CCNL

		relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2022 – 2024, sottoscritto il 28 ottobre 2025.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Il contratto si articola: a) costituzione del fondo per la retribuzione accessoria dei medici, ai sensi delle norme contrattuali vigenti e nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, tenuto conto dell'art. 11, comma 1, lettera a) del D. l. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito nella l. n. 12 dell'11 febbraio 2019; b) le modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio, con specifico riferimento alla retribuzione di posizione, al sistema indennitario, alla retribuzione di risultato. Seguono le norme relative alle prestazioni di lavoro straordinario e le disposizioni finali; c) allegati che riportano le misure della indennità di posizione fissa, variabile e di specificità del personale dell'area medica, nonché le maggiorazioni percentuali per incarico quinquennale del personale medico II fascia.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	**Intervento dell'Organo di controllo interno.** **Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.**	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della	Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028 è stato adottato con deliberazione del CDA n. 7 del 28 gennaio 2026.
		La programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 6, del D.L. n. 80/2021, è confluita nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" della Sezione "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" del PIAO 2026-2028.

	retribuzione accessoria	L'obbligo di cui all'art. 10, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013 è stato assolto mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del PIAO 2026 - 2028 e della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza.
Eventuali osservazioni		

Modulo II - Illustrazione dell'articolato del contratto

Contesto di riferimento

Il trattamento economico fondamentale ed accessorio, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n.165/2001, è definito dai contratti collettivi, fatto salvo quanto previsto all'art. 40, commi 3 *ter* e 3 *quater, e* all'art. 47 bis, comma 1.
Il comma 3 bis dell'art. 40 conferma un modello di contrattazione collettiva a struttura bipolare in cui il contratto integrativo si svolge sulle materie e nel rispetto dei vincoli posti da quello nazionale.

Il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali del personale dell'Area medica dell'INPS è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2022 – 2024, sottoscritto il 28 ottobre 2025.

La contrattazione integrativa è finalizzata ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance (ex art. 40, comma 3 *bis,* del d.lgs. n.165/2001).

Le Amministrazioni pubbliche "*non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*" nel rispetto del principio di corrispettività ex art. 7, comma 5, del d.lgs. n.165 del 2001.

Alla luce del sopra esposto quadro normativo il CCNI, così come di seguito esplicitato, risulta conforme ai principi di riferimento.

Campo di applicazione (Articolo 1)

L'Ipotesi di contratto in esame si applica al personale dell'Area medica dell'INPS con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui alla sezione "professionisti" del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2022– 2024, sottoscritto il 28 ottobre 2025, ed attiene alla ripartizione del Fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2025 in conformità alle disposizioni di cui all'art. 45, comma 1, del d. lgs. n.165/2001.

Fondo per la retribuzione accessoria dei medici (Articolo 2)

L'articolo 2 individua il fondo per la retribuzione accessoria dei medici Inps costituito ai sensi delle norme contrattuali vigenti e nel rispetto della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, tenuto conto dell'art. 11, comma 1, lettera a) del D. l. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito nella l. n. 12 dell'11 febbraio 2019.

L'ipotesi in esame definisce i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'anno 2025. Le relative destinazioni del fondo sono riportate nella Relazione tecnico-finanziaria alla quale si rinvia.

Modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio (Titolo III - Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11)

Il Titolo III della presente ipotesi, rubricato "*Modalità di ripartizione del fondo per il trattamento accessorio",* disciplina gli aspetti economici del rapporto di

lavoro del personale dell'area medica in conformità a quanto previsto dagli artt. 40 e 45 del D.lgs. 165/01.

In particolare, **gli articoli da 4 a 6** definiscono l'ammontare e le modalità di corresponsione del sistema indennitario composto dalla:

- Indennità di posizione fissa e variabile, di specificità medica e specifico trattamento economico per il personale medico della II fascia con incarico quinquennale.
- Indennità di posizione fissa e variabile, indennità di specificità medica per il personale medico della I fascia funzionale e per il personale medico transitato dalla CRI.
- Indennità di coordinatore generale.

Le suddette indennità sono previste dai CCNL (in particolare dagli articoli 17, 18 e 21 del CCNL 14/04/1997 e dall'art. 8 del CCNL 21/07/2010) e, ai sensi dell'art. 46 del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali triennio 2022– 2024, sottoscritto il 28 ottobre 2025, la rivalutazione dei relativi importi è demandata alla contrattazione integrativa di ente. Tali indennità rappresentano il corrispettivo economico per lo svolgimento di incarichi e compiti di responsabilità connessi alla peculiarità delle funzioni svolte dai medici previdenziali e necessari ai fini del raggiungimento degli obiettivi attribuiti all'Istituto dalla legislazione vigente in materia.

Gli incarichi afferenti alle suddette indennità sono conferiti a tempo determinato, sottoposti a verifica annuale e revocabili in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e/o inosservanza delle direttive impartite.

L'articolo 7 individua le modalità di erogazione della retribuzione di risultato dell'area medica in applicazione dell'art. 46, comma 1, lettera f), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2022-2024, garantendo sia la selettività della corresponsione e sia la finalizzazione al miglioramento della produttività ed efficienza dei servizi (ex art. 40, comma 3 bis, e art. 45, comma 2, del D.lgs. n.165/01). In, particolare, definiti gli obiettivi per l'anno di riferimento, la

retribuzione di risultato è attribuita per il 70% in esito alla valutazione della performance organizzativa e per il 30% è correlata agli esiti della misurazione e valutazione della performance individuale.

Inoltre, il comma 5 di tale articolo disciplina l'applicazione dell'art. 15 del CCNL Area funzioni centrali 2022-2024 a garanzia della effettiva e sostanziale differenziazione della retribuzione di risultato. In particolare, con tale disposizione contrattuale, le parti hanno stabilito la misura percentuale della maggiorazione di retribuzione di risultato spettante ai medici che conseguono le valutazioni più elevate in base al Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale adottato, nonché la quota massima di medici a cui riconoscere detta maggiorazione. Inoltre, le parti, hanno stabilito i criteri per dirimere gli eventuali casi di *ex aequo*.

L'articolo 8 conferma le modalità di verifica della performance ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato come disciplinate all'art. 7, comma 7 e all'art. 8, commi 1 e 2 del CCNI 2022, sottoscritto il 10 gennaio 2024. Tali modalità risultano coerenti con il ciclo della performance dell'Istituto che prevede momenti intermedi di verifica (trimestrali) dell'andamento della produttività e della qualità per consentire l'individuazione di eventuali interventi correttivi di miglioramento.

L'articolo 9 del presente titolo disciplina le modalità di calcolo della durata media dell'orario di lavoro del personale medico ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2003 che, in ragione del numero e della rilevanza delle funzioni presidiate dai medici dell'Istituto nell'ambito del sistema del welfare nazionale, è stato previsto che sia calcolato con riferimento ad un arco temporale di dodici mesi. Inoltre, è stato stabilito il limite individuale di ore di lavoro straordinario che possono essere autorizzate al personale medico per fronteggiare situazioni eccezionali e carichi di lavoro non gestibili nell'ambito dell'orario ordinario. I relativi oneri sono a carico del fondo per la retribuzione accessoria e possono incidere su detto fondo nella misura massima dell'1%.

L'articolo 10 del presente titolo concerne l'istituto contrattuale dell'incentivo alla mobilità territoriale de personale medico ed è stato disciplinato nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 30 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, il quale espressamente prevede che: "*1.In sede di contrattazione integrativa, possono essere stabiliti i criteri ed i limiti per la corresponsione di speciali incentivi economici alla mobilità territoriale tra diverse sedi della stessa amministrazione, al fine di incentivare la copertura di posizioni vacanti e favorire, in tal modo, l'operatività e la funzionalità dei relativi servizi sul territorio, in coerenza con le esigenze organizzative ed i fabbisogni dell'amministrazione, ivi inclusi quelli derivanti dagli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione".*

Tale incentivo, ai sensi del comma 2 dell'art. 30 sopra richiamato, è corrisposto mediante la costituzione di un apposito fondo, istituito destinando un importo non eccedente il 3% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, e spetta ai medici in caso di trasferimento per esigenze organizzative per la copertura dei posti vacanti presso altra provincia nella quale l'interessato non risulti già residente.

Le risorse non utilizzate, tornano alla disponibilità della contrattazione integrativa e sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato.

L'articolo 11 del presente titolo riguarda il trattamento economico del personale in distacco sindacale in applicazione dell'art. 18 del CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2022-2024.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18, le parti hanno stabilito la misura dell'elemento di garanzia della retribuzione corrispondente ad una percentuale delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo, con esclusione dei compensi correlati ad incarichi ad interim e aggiuntivi e di quelli previsti da disposizioni di legge.

Inoltre, le parti, ai sensi del comma 3 dell'art. 18, hanno stabilito la quota dell'elemento retributivo di cui al comma 1, lett. b), erogata con carattere di fissità e periodicità mensile, entro il tetto dei trattamenti in godimento erogati in precedenza all'interessato, aventi le medesime caratteristiche.

Disposizioni finali (Articolo 12)

L'articolo in esame prevede che le eventuali risorse del Fondo per la retribuzione accessoria, qualora a consuntivo risultassero non utilizzate, vadano ad aggiungersi a quelle destinate alla retribuzione di risultato.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

INTRODUZIONE

La presente relazione tecnico-finanziaria, redatta utilizzando gli schemi di relazione predisposti dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19/7/2012, accompagna l'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo per il controllo e la certificazione della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (art. 40-bis, come sostituito dall'art. 55 del d.lgs. n.150 del 2009). L'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalla delegazione trattante, unitamente alle presenti relazioni, è sottoposta all'attenzione del Collegio dei sindaci, quale organismo interno di controllo.

Il procedimento di controllo in materia di contrattazione integrativa prevede, inoltre, che l'ipotesi di contratto integrativo sottoscritto e certificato dal competente organo di controllo, sia trasmessa, corredata dalla presente relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano congiuntamente la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi degli artt. 40-bis e 40, comma 3-quinquies del d. lgs. 165 del 2001 attualmente vigenti.

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Con determinazione del Direttore generale n. 55 del 31 marzo 2025 (ALLEGATO

1) è stato costituito il Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'area medica per l'anno 2025 nella misura di euro 34.237.875,68.

Al fine della quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l'anno 2025 sono state individuate le risorse complessive lorde in applicazione delle norme contrattuali e di legge di riferimento, secondo le indicazioni di cui alle circolari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 15 aprile 2011, n. 12 e 8 maggio 2015 n. 20 in applicazione dell'art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 e dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Tuttavia, a seguito del parere espresso dal Collegio dei sindaci che, con verbale n. 22 del 3 luglio 2025, hanno richiesto di *"procedere alla nuova costituzione dei fondi anno 2025 del personale dell'Area medica (determinazione n. 55 del 31 marzo 2025)"* secondo le disposizioni già impartite in occasione della certificazione del CCNI 2024 dell'area medica nonché della sottoscrizione definitiva del CCNL del personale dell'Area delle funzioni centrali 2022/2024 avvenuta il 28 ottobre 2025, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'area medica per l'anno 2025 è stato rimodulato con successiva determinazione del Direttore generale n. 246 del 26 novembre 2025 (ALLEGATO 2) nella misura di euro 37.743.425,11.

Quantificazione del limite di spesa 2025

È confermata la misura di contenimento della spesa prevista dal comma 2 dell'art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017 per la quantificazione delle risorse disponibili da destinare alla contrattazione integrativa per l'anno 2025.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

In particolare, l'ammontare complessivo delle risorse economiche da destinare al trattamento accessorio per l'anno 2025 è stato quantificato al netto delle

decurtazioni per risparmi strutturali ex art. 1 c. 456 della L. 147/2013, di euro 5.046.089,36.

Poiché le risorse disponibili di euro 41.254.658,26 sono superiori al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2025 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, al predetto valore individuato per l'anno 2016 pari ad euro 32.298.975,43.

Tuttavia, l'art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito in legge l'11 febbraio 2019, n. 12, prevede che il citato limite del 2016 non operi con riferimento agli incrementi contrattuali previsti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto n. 75/2017.

Pertanto, con la sottoscrizione dei CCNL del personale dell'Area delle funzioni centrali 2016/2018 del 9 marzo 2020, 2019/2021 del 16 novembre 2023 e 2022/2024 del 28 ottobre 2025, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'area medica è stato incrementato:

- dell'1,63% del monte salari dell'anno 2015 a decorrere dal 1° gennaio 2018 (art. 97 c.1 CCNL 2016/2018);
- del 2,06% del monte salari dell'anno 2018 a decorrere dal 1° gennaio 2021 (art. 61 comma 2 CCNL 2019/2021). Il monte salari 2018 è stato rivalutato del 3,48% in misura pari alla percentuale di rinnovo contrattuale prevista dal CCNL area FC 2016-18, in quanto la sottoscrizione del predetto CCNL è avvenuta in data successiva (9/3/2020) alla data di rilevazione del corrispondente conto annuale e quindi non tiene conto degli incrementi previsti dallo stesso;
- dello 0,22% del monte salari dell'anno 2018 a decorrere dal 1° gennaio 2022 (art. 61 comma 4);
- del 3,46% del monte salari dell'anno 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2024 (art. 60 comma 1 CCNL 2022/2024). Il monte salari 2021 è stato rivalutato del 3,78% in misura pari alla percentuale di rinnovo contrattuale prevista dal CCNL area FC 2019-21, sottoscritto in data 16 novembre 2023,

successivamente alla data di rilevazione del corrispondente conto annuale che pertanto non contiene gli incrementi previsti dal medesimo contratto;

- dello 0,22% del monte salari 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2025 (art. 60 comma 3), determinando un importo complessivo del Fondo di euro 37.743.425,11, come specificato nella tabella che segue:

COSTITUZIONE DEL FONDO	2025
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c.189 l.266/05) – risorse storiche	19.274.696,68
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 105 c. 4 - 107 c. 2)	1.142.300,00
Incrementi ccnl 04-05 (art. 14 c. 1)	1.390.357,84
Incrementi ccnl 06-07 (art. 40 c.1)	1.103.512,71
Incrementi ccnl 08-09 (art. 11 c.1)	747.020,15
Incrementi ccnl 16-18 (art. 97 c.1)	692.939,65
Incrementi ccnl 19-21 (2,06% monte salari 2018 art. 61 c.2)	1.125.736,33
Incrementi ccnl 22-24 (3,46% monte salari 2021 art. 60 c.1)	1.698.767,65
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	4.525.372,42
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (DPCM inv.civile 30/3/2007 art. 3 c. 3)	8.307.968,85
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	**40.008.672,28**
Risorse variabili	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 43 comma 2 lett. f)	5.988.542,81
Ria pers.cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	75.294,13
Incrementi ccnl 19-21 (0,22% monte salari 2018 art. 61 c.4)	120.224,27
Incrementi ccnl 22-24 (0,22% monte salari 2021 art. 60 c.3)	108.014,13
Totale Risorse Variabili	**6.292.075,34**
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	**46.300.747,62**
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-621.145,62
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-4.424.943,74
Totale risparmi strutturali	**-5.046.089,36**
Totale risorse disponibili	**41.254.658,26**
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	**32.298.975,43**
Incremento ex art. 97 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,63% monte salari 2015)	692.939,65
Incremento ex art. 61 c. 2 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (2,06% monte salari 2018)	1.125.736,33
Incremento ex art. 61 c. 4 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (0,22% monte salari 2018)	120.224,27
Incremento ex art. 60 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (3,46% monte salari 2021) annualità 2024	1.698.767,65

Incremento ex art. 60 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (3,46% monte salari 2021) annualità 2025	1.698.767,65
Incremento ex art. 60 c. 3 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (0,22% monte salari 2021)	108.014,13
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2025	**37.743.425,11**

Fonti di finanziamento

Il fondo per l'anno 2025 può contare su finanziamenti complessivi per euro 46.300.747,62 di cui euro 8.307.968,85 assegnati dal DPCM (invalidità civile) registrato il 30 marzo 2007, secondo la quantificazione delle risorse economiche previste dall'art. 43 del CCNL 98/2001, dall'art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, dagli artt. 105 c. 4, 107 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 14 c. 1 biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, dagli artt. 40 c.1, biennio economico 2006/2007 e 11 c. 1, biennio economico 2008/2009 del CCNL del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell'area VI, dall'art. 97 c. 1 CCNL 2016/2018, dall'art. 61 c. 2 e 4 CCNL 2019/2021 e dall'art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali.

A detto importo è stata applicata la decurtazione per risparmi strutturali ex art. 1, comma 456 della legge 147/2013 pari ad euro 5.046.089,36, determinando l'importo delle risorse destinabili al fondo 2024 di euro 41.254.658,26.

Poiché detto importo è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (euro 32.298.975,43), l'ammontare delle risorse è stato ricondotto al predetto valore individuato per l'anno 2016 e incrementato, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, delle risorse previste dagli articoli 97 c. 1 del CCNL 2016-2018 pari ad euro 692.939,65; 61 c. 2 e 4 del CCNL 2019/2021 pari ad euro 1.245.960,60; 60 c. 1 e 3 del CCNL 2022/2024 pari ad euro 3.505.549,43, rideterminando il fondo nella misura di euro 37.743.425,11. Tale ultimo importo, così come previsto dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) al comma 191, è stato determinato esclusivamente tenendo conto degli

incrementi degli importi fissi previsti dai contratti collettivi non confluiti nel fondo certificato 2004.

Le risorse che concorrono alla formazione del fondo sono evidenziate nella seguente tabella:

Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'area medica	**FINANZIAMENTO 2025**
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	31.597.207,96
Ria personale cessato annualità 2024	103.495,47
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	8.307.968,85
Totale Risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	**40.008.672,28**
Ria personale cessato rateo 2024	75.294,13
Risorse variabili – finanziamento art 18 L. 88/89	5.988.542,81
Incrementi ccnl 19-21 (0,22% monte salari 2018 art. 61 c.4)	120.224,27
Incrementi ccnl 22-24 (0,22% monte salari 2021 art. 60 c.3)	108.014,13
Totale risorse variabili	**6.292.075,34**
Totale risorse fisse e variabili	**46.300.747,62**
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	*- 621.145,62*
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	*-4.424.943,74*
Risorse disponibili ex art. 9 c. 2 bis D.L. 78/2010	**41.254.658,26**
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	**32.298.975,43**
Risorse disponibili ex art. 23 c. 2 D. Lgs. n. 75/2017	**32.298.975,43**
Incremento ex art. 97 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,63% monte salari 2015)	692.939,65
Incrementi ex art. 61 c. 2 e 4 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (2,06% e 0,22% monte salari 2018)	1.245.960,60
Incrementi ex art. 60 c. 1 e 3 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (3,46% anno 2024 e 2025 e 0,22% monte salari 2021)	3.505.549,43
Totale risorse destinate al Fondo 2025	**37.743.425,11**

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

Tali risorse risultano dall'applicazione dell'art. 43 del CCNL 98/2001, dell'art. 4 del CCNL biennio economico 2000-2001, degli artt. 105 c. 4, 107 c. 2, biennio economico 2002/2003 e 14 c. 1 biennio economico 2004/2005 del CCNL del 1° agosto 2006 relativo al personale dirigente dell'area VI, degli artt. 40 c.1, biennio economico 2006/2007 e 11 c. 1, biennio economico 2008/2009 del CCNL del 21 luglio 2010 relativo al personale dirigente dell'area VI, dell'art. 97 c. 1 CCNL 2016/2018, dall'art. 61 c. 1, 2 e 4 CCNL 2019/2021 e dell'art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali.

Risorse finanziarie di cui al DPCM 30 marzo 2007

Le risorse del fondo sono integrate dalle risorse finanziarie assegnate all'Inps a seguito del trasferimento all'Istituto delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dal DPCM del 30 marzo 2007 attuativo dell'art. 10, comma 2, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Per l'anno 2025, tali risorse per il personale medico dell'Istituto, come indicato nella tabella che segue, sono pari a euro 8.307.968,85, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Come stabilito dall'art. 3, comma 3 dello stesso DPCM, questo importo confluisce nel Fondo per la retribuzione accessoria de quo, ed è considerato importo fisso ex art. 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Anno	2025	2024	2025	2024
Risorse D.P.C.M.			11.000.000,00	11.000.000,00
Oneri riflessi	32,403%	32,403%	2.692.031,15	2.692.031,15
Limite annuo			**8.307.968,85**	**8.307.968,85**

La quantificazione delle risorse storiche è data dalle seguenti partite:

Descrizione	**TOTALE**
CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 lett. a) (risorse storiche)	12.986.109,94
CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 lett. a,c,d) IPOST (risorse storiche)	16.153,00
CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 lett. g,h,)	889.395,38
CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 lett. g,i,) IPOST	3.693,54
CCNL 2000/2001 art. 4 c.5 lett. a),b), c.8, e applicazione art.4 c.10	2.939.228,90
CCNL 2000/2001 art. 4 c.5 lett. a),b), IPOST	783,00
CCNL integrativo 8.01.2003 art. 2, c. 2	541,00
CCNL 1994/1997 art. 86 c. 3 e 4 (R.I.A. cessati – annualità a tutto il 2003)	2.436.784,58
CCNL 2002-2003 art.105, comma 4, art. 107 c. 2, CCNL 2004/2005 art. 14 c. 1	2.007,34
Fondo 2004 certificato (parte fissa) Totale	**19.274.696,68**
CCNL 2002/2003 art. 105 c. 4, art. 107 c. 2	1.142.300,00
CCNL 2004/2005 art.14 c. 1	1.390.357,84
CCNL 2006/2007 art.40 c. 1	1.103.512,71
CCNL 2008/2009 art.11 c. 1	747.020,15
CCNL 2016/2018 art.97, c. 1	692.939,65
CCNL 2019/2021 art.61 c. 2	1.125.736,33
CCNL 2022/2024 art.60 c. 1	1.698.767,65
CCNL 1994/1997 art.86 c. 3 e 4 (R.I.A. cessati – annualità da 2004 a tutto il 2024)	4.525.372,42

RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	**31.700.703,43**
DPCM (invalidità civile) 30 marzo 2007, art. 3, c. 3 (*)	**8.307.968,85**
TOTALE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE	**40.008.672,28**

(*) importi confluiti tra le risorse certe e stabili ai sensi dell'art. 1, c. 191, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006)

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Ria personale cessato

Le risorse derivanti dai risparmi della retribuzione individuale di anzianità del personale dell'area medica cessato dal servizio vengono attribuite al fondo per la retribuzione accessoria.

Dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo, in via permanente, l'intero importo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, valutato su base annua, confluito tra le risorse certe e stabili.

Per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto, viene accantonato, per l'utilizzo nell'esercizio successivo, un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato, per il numero delle mensilità residue, compresa la tredicesima e le frazioni di mese superiori a quindici giorni, ai sensi del richiamato art. 86 c. 3 e 4 del CCNL 1994/1997.

L'importo risultante di euro 178.789,60 è dato dalla somma del rateo delle cessazioni dell'anno 2024 pari ad euro 75.294,13 e della corrispondente annualità pari ad euro 103.495,47 e si riferisce a n. 28 cessazioni avvenute nel corso dell'anno 2024 (ALLEGATO 3).

Sezione II - Risorse variabili

Applicazione dell'art. 18 della legge 88/89

L'importo complessivo dello 0,10% delle entrate 2025, quantificato sulla base delle entrate risultanti dai titoli dal I al II del bilancio preventivo dell'Istituto, per l'anno 2025, ammonta a euro 463.759.862,51.

La somma complessiva destinabile al finanziamento dei fondi per i trattamenti accessori del personale dell'Istituto, in applicazione di quanto previsto all'art. 67 comma 3 della legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede la riduzione del 20% del finanziamento, detratti gli oneri riflessi e l'IRAP, è pari ad euro 279.129.593,13.

FINANZIAMENTO ART. 18 L. 88/89	**PREV. 2025**
Entrate TITOLO I - TITOLO II preventivo 2025	463.759.862.510,58
0,10%	463.759.862,51
Riduzione art. 67 c. 3 legge 133/2008 80%	371.007.890,01
Oneri riflessi e IRAP 32,916%	-91.878.296,88
Stanziamento per fondi 2025	**279.129.593,13**

La ripartizione tra le diverse tipologie di personale determina le seguenti quote di stanziamento:

	Importo
Dirigenti 1^ f.	470.761,96
Dirigenti 2^ f.	3.798.948,63
Medici	5.988.542,81
Prof.sti	4.368.242,38
Aree A-B-C	264.503.097,35
Totale	**279.129.593,13**

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013

È confermata, anche per l'anno 2025, la quantificazione dei risparmi strutturali determinati nella misura di euro 5.046.089,36 effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 456, della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Decurtazione ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017

Dal 1° gennaio 2017, il comma 2, dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, ha modificato la misura di contenimento della spesa.

Tale previsione dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

L'importo della riduzione da operare, ai sensi della normativa di cui sopra, ammonta ad euro 3.511.233,15, considerato che il citato limite 2016 è stato ricalcolato in aumento - secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 – sulla base delle risorse previste dalle seguenti disposizioni:

- ex art. 97 c. 1 del CCNL 2016/2018 dell'area funzioni centrali;
- ex art. 61 c. 2 e 4 del CCNL 2019/2021 dell'area funzioni centrali;
- ex art. 60 c. 1 e 3 del CCNL 2022/2024 dell'area funzioni centrali.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione	40.008.672,28
b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione	6.292.075,34
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-621.145,62
Decurtazione per rid. personale art. 9, c. 2 bis II parte L. 122/2010	-4.424.943,74
Totale risorse disponibili	**41.254.658,26**
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	**32.298.975,43**
Incremento ex art. 97 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,63% monte salari 2015)	692.939,65
Incrementi ex art. 61 c. 2 e 4 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021	1.245.960,60
Incrementi ex art. 60 c. 1 e 3 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024	3.505.549,43
c) Totale Fondo sottoposto a certificazione	**37.743.425,11**

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non pertinente.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

L'importo di euro 13.689.718,26 è destinato a remunerare le seguenti partite:

Destinazioni non regolate specificamente da CI sottoposto a certificazione		
CCNL 2022/2025 art.17 c.2	Indennità di bilinguismo	3.600,00
Accordo attuativo art.94 CCNL 94/97 art.21 c.3 – CCNL 96/97 art. 36 c.1	Indennità coordinatore generale	73.471,97
CCNL 1996/1997 art. 34 c.1 a. CCNL 2002/2003 art. 80 1. i) - CCNL 2022/2024 art. 57 c. 4	Indennità di posizione fissa	5.750.771,06
CCNL 1996/1997 art. 35 c.1 a.	Indennità di posizione variabile	2.326.590,85
CCNL 1996/1997 art. 33 c.1 a-b. CCNL 2002/2003 art. 80 1. i) CCNL 2022/2024 art. 59 c. 1	Indennità di specificità medica	5.048.045,28
Accordo attuativo art. 94 CCNL 94/97 art.19	Specifico trattamento economico medici 2^F.	487.239,10
TOTALE		**13.689.718,26**

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Incentivo alla mobilità territoriale

L'importo di euro 526.169,83 è destinato alla costituzione di un apposito fondo

per il finanziamento dell'incentivo alla mobilità territoriale dei medici ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera n) del CCNL 2022-2024 e dell'art. 30 del CCNL 2016-2018, (art. 10, ipotesi CCNI 2025).

Retribuzione di risultato

L'importo di euro 24.053.706,85 è destinato a remunerare la retribuzione di risultato di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del CCNL dell'Area Funzioni centrali triennio 2022-2024, ed è comprensivo dell'importo di euro 5.988.542,81 per i risultati conseguiti dai medici previdenziali nella realizzazione dei progetti speciali di cui all'art. 18 della legge 88/89 (art. 7 CCNI 2025).

Destinazioni specificamente regolate da CI sottoposto a certificazione		
CCNL 2022/2024 art.46 c.1 f)	Retribuzione di risultato	18.065.164,04
CCNL 1998/2001 art.43 c.2 l.f	Incentivo progetti speciali	5.988.542,81
TOTALE		**24.053.706,85**

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Sezione non pertinente

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

a. Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo	13.689.718,26
b. Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo	24.053.706,85
c. Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare	--
d. Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione	37.743.425,11

Modulo III – Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno precedente

PERSONALE DELL'AREA MEDICA

Tabella 1

Schema generale riassuntivo di costituzione del fondo anno 2025 e confronto con il corrispondente Fondo 2024.

COSTIUZIONE DEL FONDO

	Fondo 2025	Fondo 2024
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità		
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art. 1 c. 189 L. 266/05)	**19.274.696,68**	**19.274.696,68**
Incrementi CCNL 2002-2003 art. 105 c. 4, art. 107 c. 2	1.142.300,00	1.142.300,00
Incrementi CCNL 2004-2005 art. 14 c. 1 alinea 2 e 3	1.390.357,84	1.390.357,84
Incrementi CCNL 2006-2007 art. 40 c. 1	1.103.512,71	1.103.512,71
Incrementi CCNL 2008-2009 art. 11 c. 1	747.020,15	747.020,15
Incrementi CCNL 2016-2018 art. 97 c. 1	692.939,65	692.939,65
Incrementi CCNL 2019-2021 art. 61 c. 2	1.125.736,33	1.125.736,33
Incrementi CCNL 2022-2024 art. 60 c. 1	1.698.767,65	
Ria personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86 c. 3 e 4)	4.525.372,42	4.421.876,95
DPCM 30/3/2007 art. 3 c. 3 (invalidità civile)	8.307.968,85	8.307.968,85
subtot	**20.733.975,60**	**18.931.712,48**
Totale Risorse fisse con carattere di stabilità e certezza	**40.008.672,28**	**38.206.409,16**
Risorse variabili		
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 43 c. 2 l. f)	5.988.542,81	5.330.659,67
Ria pers. cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86 c. 3 e 4)	75.294,13	143.142,69
Incrementi CCNL 2019-2021 art. 61 c. 4	120.224,27	120.224,27
Incrementi CCNL 2022-2024 art. 60 c. 3	108.014,13	
Totale Risorse variabili	**6.292.075,34**	**5.594.026,63**
Totale Risorse fisse e variabili	**46.300.747,62**	**43.800.435,79**
Decurtazione del fondo		
Dec. limite 2010 (art. 9 c.2 bis I parte L. 122/2010 risp. strutturali ex c. 456 L. 147/13)	-621.145,62	-621.145,62
Dec. limite 2010 (art. 9 c.2 bis II parte L. 122/2010 risp. strutturali ex c. 456 L. 147/13)	-4.424.943,74	-4.424.943,74
Totale decurtazione permanente ex art. 1, c. 456 L. 147/2013	**-5.046.089,36**	**-5.046.089,36**
Totale risorse disponibili	**41.254.658,26**	**38.754.346,43**
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore rideterminato del 2016	-3.511.233,15	-4.516.470,75
Risorse del fondo sottoposte a certificazione	**37.743.425,11**	**34.237.875,68**
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	40.008.672,28	38.206.409,16
Risorse variabili	6.292.075,34	5.594.026,63
Incrementi contrattuali 2016-2018	692.939,65	692.939,65
Incrementi contrattuali CCNL 2019/2021, art. 61, c. 2 e 4	1.245.960,60	1.245.960,60
Incrementi contrattuali CCNL 2022/2024, art. 60, c. 1 e 3	3.505.549,43	
Decurtazione del Fondo	-14.001.772,19	-11.501.460,36
Totale risorse Fondo sottoposto a certificazione	**37.743.425,11**	**34.237.875,68**

Tabella 2

Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del Fondo Anno 2025 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2024.

PROGRAMMAZIONE DI UTILIZZO DEL FONDO

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	**Fondo 2025**	**Fondo 2024**
Indennità di bilinguismo	3.600,00	3.120,00
Indennità coordinatore generale	73.471,97	73.471,97
Indennità di posizione fissa	5.750.771,06	5.140.567,09
Indennità di posizione variabile	2.326.590,85	2.318.951,76
Indennità di specificità medica	5.048.045,28	4.645.989,47
Specifico trattamento economico medici 2^ Fascia	487.239,10	491.875,04
Totale Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	**13.689.718,26**	**12.673.975,33**
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa		
Retribuzione di risultato	17.538.994,21	16.233.240,68
Incentivo alla mobilità territoriale	526.169,83	
Incentivo progetti speciali	5.988.542,81	5.330.659,67
Totale Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	**24.053.706,85**	**21.563.900,35**
Destinazioni del Fondo sottoposte a certificazione		
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	13.689.718,26	12.673.975,33
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	24.053.706,85	21.563.900,35
Totale destinazioni del Fondo sottoposto a certificazione	**37.743.425,11**	**34.237.875,68**

Modulo IV – Compatibilità economico-finanziaria

Sezione I – esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le risorse certe e stabili del fondo coprono ampiamente le destinazioni fisse, in misura tale da non esporre minimamente al rischio di superamento della disponibilità.
I finanziamenti, determinati ai sensi dei punti precedenti, trovano capienza nello stanziamento del capitolo di spesa 4U1102022 del bilancio assestato 2025 dell'Istituto.

La spesa in conto 2025 è costantemente monitorata dalla *Direzione centrale risorse umane* ed i budget per l'erogazione della retribuzione di risultato sono stati determinati in coerenza con i livelli di spesa, sostenuta e da sostenere, riferiti alle destinazioni fisse e non disponibili.

Sezione II – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

Il fondo certificato per l'anno 2024 ammonta ad euro 34.237.875,68.

Il totale delle somme pagate e in conto residui risulta imputato sul capitolo di bilancio 2024 4U110202200.

ALLEGATO 1

DETERMINAZIONE n. 55 **del** 31 **marzo 2025**

OGGETTO: Costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area Medica, anno 2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 29 aprile 2024, con il quale la dott.ssa Valeria Vittimberga è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 15 gennaio 2025;

Visto il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 15 dell'accordo relativo al personale medico sottoscritto il 14/04/1997, attuativo dell'art. 94 del CCNL dell'11/10/1996 il quale dispone che le componenti accessorie della retribuzione dei medici previdenziali sono attribuite a valere sulle disponibilità dei fondi, annualmente precostituiti presso ciascun ente; il Fondo per la retribuzione accessoria è alimentato dalle risorse economiche stabilite dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto delle norme contrattuali e legislative vigenti;

Considerata la quantificazione delle risorse stabilita dal CCNL 1994-1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali, dal CCNL 1998-2001, biennio economico 2000-2001, dal CCNL 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005, dal CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;

Visto l'art. 1, commi 189 e 191 della legge 266/2005, 'Legge Finanziaria 2006', come novellato dall'art. 67, comma 5, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;

Visto il DPCM del 30 marzo 2007 adottato in attuazione dell'art. 10 comma 2 del decreto-legge 2 settembre 2005 n. 203, convertito in legge n. 248/2005;

Visto l'art. 67 del decreto-legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;

Visto l'art. 9, comma 2 bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale delle Stato n. 25 del 19 luglio 2012 che conferma che il Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti;

Visto l'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Visto l'art. 97 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Visto l'art. 61 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2019-2021 del 16 novembre 2023;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane;

DETERMINA

la costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area medica per l'anno 2025, con le modalità e gli importi di seguito indicati.

La quantificazione delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio per l'anno 2025 è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), nonché al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: "..... *a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio*

del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 di euro 5.046.089,36, sono pari ad euro 39.695.038,98.

Poiché tale somma è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2025 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al predetto valore determinato per l'anno 2016 pari ad euro 32.298.975,43 e incrementato, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, delle risorse previste dall'art. 97 c. 1 del citato CCNL 2016-2018 pari ad euro 692.939,65 e dall'art. 61, c. 1,2 e 4 del CCNL 2019-2021 pari ad euro 1.245.960,60.

Pertanto, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area Medica per l'anno 2025 ammonta complessivamente ad euro 34.237.875,68, come specificato nella tabella che segue:

COSTITUZIONE DEL FONDO	2025
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c.189 l.266/05) – risorse storiche	19.274.696,68
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 105 c. 4 - 107 c. 2)	1.142.300,00
Incrementi ccnl 04-05 (art. 14 c. 1)	1.390.357,84
Incrementi ccnl 06-07 (art. 40 c.1)	1.103.512,71
Incrementi ccnl 08-09 (art. 11 c.1)	747.020,15
Incrementi ccnl 16-18 (art. 97 c.1)	692.939,65
Incrementi ccnl 2019-2021 (art. 61 c.1)	247.162,50
Incrementi ccnl 2019-2021 (2,06% monte salari 2018 art. 61 c.2)	1.125.736,33
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	4.525.372,42
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (DPCM inv.civile 7/5/2007 art.	8.307.968,85
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	**38.557.067,13**
Risorse variabili	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 43 comma 2 lett. f)	5.988.542,81
Ria pers.cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	75.294,13
Incrementi ccnl 19-21 (0,22% monte salari 2018 ex art. 61 c. 4)	120.224,27
Totale Risorse Variabili	**6.184.061,21**
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	**44.741.128,34**
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-621.145,62
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-4.424.943,74
Totale risparmi strutturali	**-5.046.089,36**
Totale risorse disponibili	**39.695.038,98**
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	**32.298.975,43**
Incremento ex art. 97 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,63% monte	**692.939,65**

Incremento ex art. 61 c. 2 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (2,06% monte salari 2018)	**1.125.736,33**
Incremento ex art. 61 c. 4 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (0,22% monte salari 2018)	**120.224,27**
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2025	**34.237.875,68**

Valeria Vittimberga

ALLEGATO 2

DETERMINAZIONE n. 246 del 26 novembre 2025

OGGETTO: Costituzione del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area Medica, anno 2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 aprile 2024, con il quale la dott.ssa Valeria Vittimberga è stata nominata Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

Visto l'art. 15 dell'accordo relativo al personale medico sottoscritto il 14/04/1997, attuativo dell'art. 94 del CCNL dell'11/10/1996 il quale dispone che le componenti accessorie della retribuzione dei medici previdenziali sono attribuite a valere sulle disponibilità dei fondi, annualmente precostituiti presso ciascun ente; il Fondo per la retribuzione accessoria è alimentato dalle risorse economiche stabilite dagli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto delle norme contrattuali e legislative vigenti;

Considerata la quantificazione delle risorse stabilita dal CCNL 1994-1997 per l'area della dirigenza e delle specifiche tipologie professionali, dal CCNL 1998-2001, biennio economico 2000-2001, dal CCNL 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005, dal CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009;

Visto l'art. 1, commi 189 e 191 della legge 266/2005, 'Legge Finanziaria 2006', come novellato dall'art. 67, comma 5, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133/2008, relativo all'individuazione delle risorse finanziarie disponibili;

Visto il DPCM del 30 marzo 2007 adottato in attuazione dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 2 settembre 2005 n. 203, convertito in legge n. 248/2005;

Visto l'art. 67 del decreto-legge n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi;

Visto l'art. 9, comma 2 bis, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010, come modificato ed integrato dall'art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) relativo al contenimento della spesa in materia di pubblico impiego;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 12 del 15 aprile 2011, di applicazione dell'art. 9 del decreto legge del 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015;

Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale delle Stato n. 25 del 19 luglio 2012 che conferma che il Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo, in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti;

Visto l'art. 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Visto l'art. 97 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2016-2018 del 9 marzo 2020;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

Visto l'art. 61 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2019-2021 del 16 novembre 2023;

Visto l'art. 60 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni centrali triennio 2022-2024 del 28 ottobre 2025;

Vista la determinazione del Direttore generale n. 55 del 31 marzo 2025 relativa alla quantificazione delle risorse per il finanziamento del fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area medica, anno 2025;

Tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei sindaci che, con verbale n. 22 del 3 luglio 2025, ha richiesto di "*procedere alla nuova costituzione dei fondi anno 2025 del personale dell'Area medica (determinazione n. 55 del 31 marzo 2025)*" secondo le disposizioni già impartite in occasione della certificazione del CCNI 2024 dell'area medica, in base alle quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS (prot. 109498 del 02.05.2025) con nota n. DFP-0033781-P-05/05/2025 trasmessa all'Istituto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ha osservato che "*l'ammontare delle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità che vi confluiscono non risulta corretto, in quanto include anche le risorse di cui all'articolo 61, comma 1, del CCNL 2019-2021, destinate a corrispondere l'incremento della retribuzione di parte fissa per l'annualità 2020. Tali risorse sono già ricomprese nell'incremento a regime previsto dal successivo comma 2 del citato articolo, con decorrenza 1° gennaio 2021, pari a euro 1.125.736,33 (2,06 per cento del monte salari 2018);*

Considerata quindi la necessità di dare corso alle osservazioni formulate dall'organo di controllo dell'Istituto;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla competente Direzione centrale Risorse umane;

DETERMINA

la costituzione del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area medica per l'anno 2025, con le modalità e gli importi di seguito indicati.

La quantificazione delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio per l'anno 2025 è effettuata in ossequio al comma 456, articolo 1 della legge n. 147/2013 (legge stabilità 2014), nonché al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto: "..... *a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,*

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

Le risorse disponibili, determinate al netto dei risparmi strutturali ex articolo 1 comma 456 della legge n. 147/2013 di euro 5.046.089,36, sono pari ad euro 41.254.658,26.

Poiché tale somma è superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016, il totale delle risorse da destinare al fondo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2025 è stato ricondotto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al predetto valore determinato per l'anno 2016 pari ad euro 32.298.975,43 e incrementato, in applicazione dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. 135/2018, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, delle seguenti risorse:

- ex art. 97, c. 1 del citato CCNL 2016-2018 pari ad euro 692.939,65;
- ex art. 61, c. 1,2 e 4 del CCNL 2019-2021 pari ad euro 1.245.960,60;
- ex art. 60, c. 1 e 3 del CCNL 2022-2024 pari ad euro 3.505.549,44.

Pertanto, il fondo per il trattamento economico accessorio del personale dell'Area Medica per l'anno 2025 ammonta complessivamente ad euro 37.743.425,11, come rimodulato nella tabella che segue:

COSTITUZIONE DEL FONDO	2025
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Fondo 2004 certificato/parte fissa (art1 c.189 l.266/05) – risorse storiche	19.274.696,68
Incrementi ccnl 02-03 (artt. 105 c. 4 - 107 c. 2)	1.142.300,00
Incrementi ccnl 04-05 (art. 14 c. 1)	1.390.357,84
Incrementi ccnl 06-07 (art. 40 c.1)	1.103.512,71
Incrementi ccnl 08-09 (art. 11 c.1)	747.020,15
Incrementi ccnl 16-18 (art. 97 c.1)	692.939,65
Incrementi ccnl 2019-2021 (2,06% monte salari 2018 art. 61 c.2)	1.125.736,33
Incrementi ccnl 2022-2024 (3,46% monte salari 2021 ex art. 60 c.1)	1.698.767,65
Ria Personale cessato base annua (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	4.525.372,42
Altre risorse fisse con carattere di certezza e stabilità (DPCM inv.civile 7/5/2007 art. 3 c. 3)	8.307.968,85
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	**40.008.672,28**
Risorse variabili	
Risorse art. 18 L. 88/89 (CCNL 1998/2001 art. 43 comma 2 lett. f)	5.988.542,81
Ria pers.cessato rateo anno cess. (CCNL 1994/1997 art. 86, comma 3 e 4)	75.294,13
Incrementi ccnl 19-21 (0,22% monte salari 2018 ex art. 61 c. 4)	120.224,27

Incrementi ccnl 22-24 (0,22% monte salari 2021 ex art. 60 c. 3)	108.014,13
Totale Risorse Variabili	**6.292.075,34**
TOTALE RISORSE FISSE E VARIABILI	**46.300.747,62**
Riduzione per riconduzione tetto 2014 al limite soglia 2010	-621.145,62
Decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio 2014 rispetto al 2010	-4.424.943,74
Totale risparmi strutturali	**-5.046.089,36**
Totale risorse disponibili	**41.254.658,26**
Riconduzione delle risorse al corrispondente valore dell'anno 2016	**32.298.975,43**
Incremento ex art. 97 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2016/2018 (1,63% monte salari 2015)	**692.939,65**
Incremento ex art. 61 c. 2 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (2,06% monte salari 2018)	**1.125.736,33**
Incremento ex art. 61 c. 4 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021 (0,22% monte salari 2018)	**120.224,27**
Incremento ex art. 60 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (3,46% monte salari 2021) annualità 2024	**1.698.767,65**
Incremento ex art. 60 c. 1 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (3,46% monte salari 2021) annualità 2025	**1.698.767,65**
Incremento ex art. 60 c. 3 CCNL FUNZIONI CENTRALI 2022/2024 (0,22% monte salari 2021)	**108.014,13**
TOTALE RISORSE DESTINATE AL FONDO DI COMPETENZA 2025	**37.743.425,11**

Valeria Vittimberga

ALLEGATO 3

Personale medico cessato dal servizio nell'anno 2024

	PROFILO	DATA CESSAZIONE	RIA IMPORTO MENSILE	RATEO ANNO 2025	ANNUALITA' 2025
1	MED.L. 2 F	01/07/2024	487,73	3.170,25	6.340,49
2	MED.L. 2 F	01/06/2024	231,78	1.757,67	3.013,14
3	MED.L. 2 F	01/01/2024	569,80	7.407,40	7.407,40
4	MED.L. 2 F	01/03/2024	569,80	6.172,83	7.407,40
5	MED.L. 2 F	03/05/2024	259,43	2.248,39	3.372,59
6	MED.L. 2 F	01/06/2024	487,73	3.698,62	6.340,49
7	MED.L. 2 F	01/04/2024	0,00	-	-
8	MED.L. 1 F	01/05/2024	459,16	3.979,39	5.969,08
9	MED.L. 1 F	01/09/2024	230,05	996,88	2.990,65
10	MED.L. 1 F	01/01/2024	459,16	5.969,08	5.969,08
11	MED.L. 1 F	01/01/2024	487,73	6.340,49	6.340,49
12	MED.L. 1 F	01/01/2024	459,16	5.969,08	5.969,08
13	MED.L. 1 F	01/03/2024	236,12	2.557,97	3.069,56
14	MED.L. 1 F	01/03/2024	0,00	-	-
15	MED.L. 1 F	01/04/2024	0,00	-	-
16	MED.L. 1 F	27/06/2024	0,00	-	-
17	MED.L. 1 F	01/06/2024	259,43	1.967,34	3.372,59
18	MED.L. 1 F	01/04/2024	221,91	2.163,62	2.884,83
19	MED.L. 1 F	01/12/2024	165,36	179,14	2.149,68
20	MED.L. 1 F	01/01/2024	230,76	2.999,88	2.999,88
21	MED.L. 1 F	01/08/2024	459,16	2.487,12	5.969,08
22	MED.L. 1 F	01/01/2024	220,28	2.863,64	2.863,64
23	MED.L. 1 F	01/02/2024	487,73	5.812,12	6.340,49
24	MED.L. 1 F	01/10/2024	459,16	1.492,27	5.969,08
25	MED.L. 1 F	02/09/2024	0,00	-	-
26	MED.L. 1 F	01/07/2024	163,44	1.062,36	2.124,72
27	MED.L. 1 F	01/03/2024	228,40	2.474,33	2.969,20
28	MED.L. 1 F	01/02/2024	127,91	1.524,26	1.662,83
		TOTALE		**75.294,13**	**103.495,47**
					178.789,60